



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale	
N. 23/ 29	di data 05/05/21

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. PARCHEGGIO IN LOC. DOSSOL A SOPRAMONTE. IMPORTO EURO 280.000,00. DEFINIZIONE MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI - OPERA N. 6422.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che con propria deliberazione 03.05.2021 n. 94 la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo relativo al "Parceggio in loc. Dossol a Sopramonte" opera 6422 datato dicembre 2020 - marzo 2021 dell'importo complessivo di euro 280.000,00 come di seguito ripartito:

A) lavori		
A1) lavori al netto degli oneri della sicurezza	euro	221.594,01
A2) oneri per la sicurezza	euro	11.534,66
A3) oneri per le misure di contrasto covid 19	euro	<u>2.458,11</u>
sommano	euro	235.586,78
B) lavori in economia per opere non progettualizzabili a completamento dei lavori di cui al punto A	euro	9.000,00
C) lavori da eseguirsi a cura degli Enti erogatori del servizio (contributi e oneri vari per allacciamenti impianti, spostamenti e adeguamenti linee, impianti e sottoservizi esistenti, I.V.A: compresa)	euro	1.000,00
D) somme a disposizione dell'Amministrazione		
D1) imprevisti e arrotondamento	euro	685,95
D2) occupazioni temporanee e indennizzi	euro	1.200,00
D3) spese tecniche (I.V.A. e oneri previdenziali compresi)	euro	8.000,00
D4) oneri fiscali (10% su A+B+D1)	euro	<u>24.527,27</u>
sommano	euro	<u>34.413,22</u>
totale	euro	280.000,00

atteso che nel medesimo provvedimento di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo la Giunta comunale ha:

- dato atto che la somma di euro 272.585,12, quale ulteriore quota dello stanziamento dell'opera, è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria 11.06.2020 n. 23/41 di euro 7.414,88, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al

pagina 1/5

D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

- rinviato a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori;

dato atto che le voci A), B) e D1) del quadro economico sono soggette all'applicazione dell'aliquota i.v.a. ridotta al 10%, rientrando tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 4 della Legge 29.09.1964 n. 847, integrato dall'art. 44 della Legge 22.10.1971 n. 865, come richiamato dagli artt. 127 quinquies e septies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72;

atteso inoltre che, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3 bis della L.p. 26/1993 e s.m. ed dall'art. 44 del relativo regolamento di attuazione, per i lavori in argomento non è applicabile la disciplina dei lavori sequenziali, in considerazione dell'esiguità dell'importo dei lavori principali, che rende antieconomica la previsione di distinte procedure e di distinti contratti, a fronte del considerevole impegno organizzativo richiesto per il coordinamento, nell'ipotesi di presenza di più affidatari;

richiamata la propria determinazione 11.06.2020 n. 23/41 con la quale tra l'altro è stato costituito un gruppo misto di progettazione, composto da tecnici comunali per la progettazione esecutiva, per la redazione della relazione geologica geotecnica e da professionista esterno per il coordinamento per la sicurezza progettuale verso la corresponsione del compenso di euro 7.414,88 (oneri e i.v.a. compresi) e contestualmente è stata prenotata la somma di euro 272.585,12 quale ulteriore quota dello stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato;

richiamata inoltre la propria determinazione 28.04.2021 n. 23/27 con la quale è stato modificato il gruppo misto di progettazione costituito con la sopra citata determinazione 11.06.2020 n. 23/41, dando atto che il gruppo misto di progettazione è ora composto da tecnici comunali per la progettazione esecutiva (uno dei tuoi tecnici cui è affidata la progettazione esecutiva in sostituzione del tecnico incaricato della medesima con la sopra richiamata determinazione), per la redazione della relazione geologica e geotecnica e per l'analisi del rischio geologico e da professionista esterno per il coordinamento per la sicurezza progettuale, mantenendo inalterato quant'altro previsto nella richiamata determinazione dirigenziale 11.06.2020 n. 23/41;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori principali di cui alla voce A) del quadro economico di progetto sopra indicato mediante contratto d'appalto che costituisce il sistema ordinario di esecuzione di opere e lavori pubblici per i quali si sia già provveduto a redigere il progetto esecutivo laddove l'obiettivo dell'Amministrazione sia quello di ottenere da un operatore economico la sola esecuzione dell'opera così progettata, conservando in capo all'Amministrazione stessa la relativa gestione;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei lavori previsti nel quadro economico come di seguito:

- i lavori di cui alla voce A), per l'importo di euro 235.586,78 (i.v.a. esclusa) in economia mediante cottimo secondo le modalità procedurali previste dal capo II del titolo IV del Regolamento per la disciplina dei contratti, nonché per espresso rinvio ovvero in via suppletiva dall'art. 52 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dell'art. 178 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., da formalizzare mediante scrittura privata informatica.
Le modalità di affidamento sopra indicate consentono di garantire la tutela della concorrenza, nel pieno rispetto delle norme in materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, principi che pur devono conformare i comportamenti dell'Amministrazione.
I requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;
- i lavori di cui alla voce B), per l'importo di euro 9.000,00 (i.v.a. esclusa), in economia mediante affidamento all'appaltatore principale sulla base di liste di noli, materiali, mezzi e manodopera, ai sensi dell'art. 152 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;

- i lavori di cui alla voce C) per l'importo di euro 1.000,00 (i.v.a. inclusa) a trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. b-ter e comma 4 della L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m., trattandosi di forniture di servizi o lavori da affidare alle società proprietarie dei sottoservizi, stipulando contratto mediante scambio di corrispondenza o mediante schema contrattuale predisposto;

posto, con riguardo al criterio di aggiudicazione per i lavori di cui alla voce A) del quadro economico che l'art. 3, comma 3, della l.p. 2/2020, recentemente introdotto con la l.p. 13/2020, prevede che "per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso";

valutato che il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto; per tali ragioni si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

dato atto che l'affidamento dei lavori in oggetto come sopra indicato avviene altresì in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte dalla l.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni" e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/leg., che hanno introdotto modificazioni nell'ordinamento provinciale dei contratti pubblici al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria;

attestata inoltre dal Servizio l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

dato conto per quanto riguarda il subappalto, che nel capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le "Linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019", adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, è prevista la disapplicazione dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile, non rilevando per l'intervento in oggetto motivazioni tecniche per limitare il ricorso al subappalto;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione consiliare 29.12.2020 n. 175 e nel bilancio 2021-2023 approvato con deliberazione consiliare 29.12.2020 n. 176 e successive variazioni;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- il Decreto sindacale 30.12.2020 prot. n. 306181 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le proprie note istruttorie di data 08.04.2021 prot. n. 92654, di data 27.04.2021 prot. n. 110022 e di data 28.04.2021 prot. n. 111273;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021 – 2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di dare atto che con propria deliberazione 03.05.2021 n. 94 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo relativo al “Parcheggio in loc. Dossol a Sopramonte” opera 6422 datato dicembre 2020 - marzo 2021 dell'importo complessivo di euro 280.000,00;
2. di dare atto che la somma di euro 272.585,12, quale ulteriore quota dello stanziamento dell'opera, è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria 11.06.2020 n. 23/41 di euro 7.414,88, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
3. di procedere all'affidamento dei lavori secondo le modalità indicate in narrativa;
4. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate in premessa, dando atto che ai sensi dell'art. 14, comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
5. di indicare il sottoscritto Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti il sottoscritto Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
7. di dare conto per quanto riguarda il subappalto, che nel capitolato speciale d'appalto, in

pagina 4/5

coerenza con le “Linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019”, adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, è prevista la disapplicazione dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile, non rilevando per l'intervento in oggetto motivazioni tecniche per limitare il ricorso al subappalto;

8. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e della Legge 17.12.2010 n. 217 all'opera in argomento è attribuito il CUP D61B20000040004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
ing. Bruno Delaiti

Trento, addì 05/05/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale	
N. 23/ 29	di data 05/05/21

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. PARCHEGGIO IN LOC. DOSSOL A SOPRAMONTE. IMPORTO EURO 280.000,00. DEFINIZIONE MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI - OPERA N. 6422.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 12 maggio 2021